



RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA-PROPOSTA EMENDAMENTO

Lettera trasmessa a Berlusconi, Schifani, Fini e Alfano

I continui disagi legati agli aumentati carichi di lavoro correlati al blocco delle assunzioni, stanno massacrando il personale giudiziario, che non riesce a smaltire l'arretrato a causa della diminuzione del personale dovuto alle richieste di pensionamento.

Anche il recente provvedimento introdotto dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 in tema di trattamento economico di missione dei dipendenti statali ed in particolare del divieto di rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, penalizza ulteriormente il personale giudiziario, in quanto sono decine di migliaia i provvedimenti di temporanea applicazione in uffici diversi da quelli di appartenenza di molti lavoratori, proprio per sopperire alle carenze organiche.

Cosicché oltre a dover svolgere la propria prestazione lavorativa in sedi giudiziarie distanti dal luogo di residenza, molte volte senza idonei collegamenti di trasporto pubblico, il personale giudiziario non avrà neppure il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio; senza contare, poi, che l'amministrazione, in maniera del tutto arbitraria non riconosce come normale attività di lavoro il tempo occorrente per raggiungere una sede di servizio diversa dalla propria.

La riduzione del consistente premio di produttività collettiva (FUA) e la mancata e reale progressione di carriera giuridica ottenuta, invece, da tutti i lavoratori degli altri Ministeri e da quelli degli altri Dipartimenti della stessa Amministrazione Giudiziaria, hanno ulteriormente aumentato il malcontento.

Il contratto collettivo nazionale ministeri sottoscritto il 14/9/2007 ed il ritardo con il quale l'amministrazione ha definito le procedure di riqualificazione, ha irrimediabilmente pregiudicato il passaggio nell'area superiore dei lavoratori A1 e B3, peraltro il C.C.N.I. firmato il 29/7/2010, sta avendo un effetto negativo sulla funzionalità degli Uffici Giudiziari, a causa di una variegata interpretazione e assenza di direttive da parte dell'Amministrazione Centrale.

Molti uffici giudiziari, proprio in questi giorni, stanno cercando di individuare le mansioni che ciascun profilo professionale deve svolgere e ciascun dirigente e capo dell'ufficio giudiziario sta dando una



Flash 2011 N. 67

Venerdì, 11 marzo 2011

propria interpretazione al nuovo contratto integrativo, creando difformità di applicazione sul territorio nazionale.

Alla luce di queste difficoltà pare opportuno intervenire legislativamente riconoscendo la peculiarità dell'attività delle cancellerie, segreterie giudiziarie e uffici NEP, riorganizzando in pochi ed elevati profili professionali il personale con la conseguente riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Vanno conseguentemente previste professionalità che, riaffermate le specifiche, irrinunciabili prerogative del personale giudiziario, ne confermino e distinguano la specificità delle attribuzioni sia autonome, che connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Particolare attenzione, su questo presupposto, si deve dare riposizionando nel giusto contesto interno ed europeo l'ufficio del cancellerie e dell'ufficiale giudiziario italiano, cercando di adeguarne gli strumenti operativi e l'organizzazione degli uffici alle mutate esigenze socio-economiche e ai principi dettati dalla legislazione europea.

Solo in tal modo potrà essere garantita una reale efficienza dell'apparato giudiziario, dando concretezza a quanto previsto dalla Costituzione sulla ragionevole durata dei processi.

Paola SARACENI
347.0662930

Claudia RATTI
333.8653062

SEGUE PROPOSTA DI EMENDAMENTO.

EMENDAMENTO DA INSERIRE NELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Art.

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la riorganizzazione del personale giudiziario con la istituzione di ruoli specifici, che ne salvaguardino le particolari attribuzioni previste dai rispettivi ordinamenti, demandando alla contrattazione collettiva, la definizione di profili professionali, che ne recepiscano le funzioni legalmente previste.
- b) Le successive rideterminazioni delle piante organiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- c) Prevedere per il personale degli uffici giudiziari il trattamento di missione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

3. Il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive agli stessi decreti.

Art. ...

(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

00186 Roma - Via del Corea, 13
Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930 - sito web: www.uglstatali.it

- b) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;
- c) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- d) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- e) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- f) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- g) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- h) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

4. Ai maggiori oneri previsti dall'articolo 1 della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.